



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINELLO, BIANCONI, DALLA TOR, DI GIACOMO
e TORRISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2017

Istituzione dell'assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, avvenuta con l'approvazione del decreto legislativo n. 22 del 2015, ed in particolare l'avvicendamento tra NASPI ed ASPI, ha rivelato la fragilità strutturale delle porzioni di comparto turistico legato alla stagionalità, e dei lavori a carattere stagionale in genere. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha avvalorato l'operato del legislatore (trattandosi di decreto legislativo, nella fattispecie, il Governo), asserendo che: «La vecchia normativa era particolarmente generosa. Per dare un'idea dell'entità dei trasferimenti coinvolti, l'INPS considera il caso di un lavoratore stagionale con una retribuzione di 1.500 euro mensili (prossima al valore medio delle retribuzioni che questi lavoratori percepiscono nei periodi di attività) che in un anno avesse lavorato per sei mesi ricevendo per i restanti sei mesi il trattamento ASPI. Questo lavoratore, a fronte di un contributo di 118 euro (1,31 per cento della retribuzione), otteneva una prestazione di circa 7.000 euro e una copertura figurativa nel periodo pari a 2.970 euro. Il rapporto tra contribuzione e prestazione era dunque pari al 1,2 per cento. In altre parole il lavoratore otteneva 84 euro di prestazioni immediate o differite (contributi figurativi) per ogni euro di contributi versati».

Appare evidente come Governo ed ente pubblico abbiano agito e ragionato come meri contabili, limitandosi a ristabilire una data proporzionalità tra contributi e prestazione, ignorando *in toto* il contesto ambientale e le peculiarità lavorative in cui gli stagionali si trovano sovente ad operare e rigettando a priori ogni possibilità di produrre una soluzione *ad hoc*.

Il termine stagione e il suo derivato stagionalità, tuttavia, possono assumere una pluralità di significati, tanto nel linguaggio comune quanto nel linguaggio tecnico (giuridico, economico, e così via) e non interessano unicamente i fenomeni naturali, ma possono connotare anche l'attività umana o costituire una conseguenza della stessa.

In agricoltura, si definisce stagione il tempo in cui si hanno alcuni raccolti o quello in cui hanno luogo determinati lavori: la stagione delle pesche, la stagione della semina, della vendemmia, del raccolto e così via.

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, contiene l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, in vigore della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, commi secondo, lettera *a*), e sesto, della stessa legge, era consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro.

Il provvedimento fotografa la realtà del tempo in cui è stato adottato e restituisce un'immagine di stagionalità saldamente ancorata al settore primario, figlia di un'epoca in cui il processo di riduzione del peso dell'agricoltura sull'intera economia era ancora in fase iniziale.

Poche erano le attività industriali citate, mentre erano di fatto assenti le attività terziarie, con l'unica eccezione di fiere ed esposizioni.

Fu necessario attendere più di trent'anni per registrare l'apparizione sulla scena di alcune attività turistiche, con l'approvazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995,

n. 378, che ha incluso nel suddetto elenco le attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.

Restava comunque ferma la possibilità di assumere lavoratori stagionali anche in seno alle altre tipologie di aziende, nelle ipotesi previste dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, o chiedendo l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18.

La facoltà di stipulare contratti stagionali in seno ad aziende ad apertura annuale è stata poi ribadita ed ampliata, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che ha esteso la nozione di stagionalità oltre i desueti confini dettati dalla disciplina del 1963 ed ha sottratto alla necessità di autorizzazione amministrativa i contratti stipulati per far fronte

alle intensificazioni dell'attività in determinati periodi dell'anno.

In tale solco si è inserito il CCNL Turismo, annoverando esplicitamente tra le ipotesi non tassative in cui le parti stipulanti riconoscono sussistere le ragioni per la legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:

- periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi interessati da iniziative promozionali o commerciali;
- ulteriori periodi di intensificazione stagionale o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale. (Nucara, Candido; 2012).

Ad oggi, tuttavia, la categoria dei lavoratori stagionali si vede solo parzialmente riconosciuta, anche se, nei fatti, l'impiego, alla stipula del contratto, dei codici UNIE-MENS T, G e S, ne determina l'esistenza e ne stabilisce il *quantum* numerico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale - ARGOS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una indennità mensile di disoccupazione, denominata «Assicurazione a retribuzione graduale per l'occupazione stagionale (ARGOS)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai soggetti che svolgono un lavoro di tipo stagionale non agricolo nel periodo di non occupazione.

2. Ai fini della presente legge si considerano lavoratori stagionali non agricoli coloro i quali sono assunti a termine per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative definiti e di quelle definite tali secondo le normative di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ARGOS sostituisce la Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2018 subiti dai lavoratori di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Requisiti)

1. L'ARGOS è riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali non agricoli di cui all'articolo 1 della presente legge, residenti in Italia, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. L'ARGOS è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e alle lavoratrici che hanno rassegnato le dimissioni durante il periodo tutelato di maternità obbligatoria.

Art. 3.

(Calcolo e misura)

1. L'ARGOS è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33 ed è così calcolata:

a) 60 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo compreso tra 13 e 52 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

b) 65 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere

un periodo contributivo compreso tra 53 e 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS;

c) 70 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di oltre 103 settimane negli ultimi quattro anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di ARGOS.

2. L'ARGOS non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.250 euro.

3. L'ARGOS si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. All'ARGOS non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 4.

(Durata)

1. L'ARGOS è corrisposta mensilmente, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'ARGOS è corrisposta per un massimo di 26 settimane.

Art. 5.

(Domanda e decorrenza della prestazione)

1. La domanda di ARGOS è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. L'ARGOS spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del

rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

(Condizionalità)

1. L'erogazione dell'ARGOS è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di qualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Con apposito provvedimento legislativo sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione dell'ARGOS alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione del comma 1 nonché le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al medesimo comma 1.

Art. 7.

(Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato)

1. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per

la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 2 e 3.

2. Il lavoratore che durante il periodo di percezione dell'ARGOS instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 8, a condizione che comunichi all'INPS, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all'ARGOS e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 2 e 3.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire l'ARGOS, ridotta nei termini di cui all'articolo 8, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Art. 8.

(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale)

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ARGOS intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. L'ARGOS è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire l'ARGOS percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

Art. 9.

(Decadenza)

1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva prevista dal decreto di cui all'articolo 6, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ARGOS nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o d'impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario d'invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l'ARGOS.

Art. 10.

(Contribuzione figurativa)

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile dell'ARGOS per l'anno in corso.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

